



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

STATUTO BANDA CIVICA

Adottato con deliberazione consiliare n.16 dd. 1 aprile 2009.

ASSOCIAZIONE “BANDA CIVICA CITTA’ DI GRADO”

STATUTO

Art. 1 - Associazione e fini

1. Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione denominata “Banda Civica Città di Grado” avente sede legale in Grado (GO) - 34073, via Marchesini, 37. Di seguito nello Statuto sarà definita come “Associazione”.

2. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, non persegue fini di lucro ed è apartitica, apolitica ed aconfessionale.

3. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

4. L’Associazione, aperta a tutti, opera nel settore musicale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere lo studio e la divulgazione della cultura musicale;
- b) mantenere viva la tradizione musicale bandistica di Grado;
- c) svolgere attività didattica, aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione della Scuola di Musica, di corsi, seminari, stage di musica;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;
- h) promuovere e/o gestire, anche attraverso la creazione di un sito internet, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento degli obiettivi socio-culturali e morali;
- i) le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per il conseguimento degli scopi prefissati si stabiliscono, in linea di massima, le seguenti modalità di intervento:

- a) Organizzare e aderire a manifestazioni musicali quali raduni e rassegne, organizzare concerti e sfilate privilegiando, quando possibile, le manifestazioni civili, religiose e popolari
- b) Mantenere aperti corsi di orientamento musicale per la formazione di nuove leve ed il perfezionamento degli strumentisti effettivi.
- c) Promuovere la partecipazione alle iniziative culturali, musicali o comunque educative che si possono presentare sul territorio.
- d) Promuovere la collaborazione ed il confronto costruttivo con le altre realtà musicali del territorio.
- e) Definire a livello di regolamento interno un metodo educativo su cui basare ogni atteggiamento e comportamento soprattutto nei riguardi dei ragazzi più giovani.

Art. 2 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili così come elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:

- a) dagli strumenti musicali, dalle divise e dalle attrezzature in genere in uso ai soci suonatori;
- b) dal denaro in cassa;
- c) da donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi di Enti, di privati, di associazioni;
- d) contributi di persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, da oblazioni, lasciti e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative.

3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

4. E' fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge .

Art. 3 - Soci

1. L'Associazione è composta da:

- a) *soci fondatori*. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione.
- b) *soci onorari*. Sono soci onorari le persone, gli enti e le associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione; la nomina a socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo.
- c) *soci ordinari*. Sono soci ordinari i suonatori per il periodo in cui fanno parte dell'organico musicale dell'Associazione; per essere ammessi all'organico musicale bisogna fare domanda al Consiglio Direttivo che può respingerla senza obbligo di motivazione. I suonatori minorenni sono rappresentati presso l'Assemblea dei soci da uno dei genitori o facente veci, che diviene socio ordinario a tutti gli effetti, fino alla maggiore età del minore.
- d) *soci sostenitori*. Sono soci sostenitori coloro che sono in regola con il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; per diventare socio sostenitore bisogna fare domanda al Consiglio Direttivo che può respingerla senza obbligo di motivazione. Coloro che frequentano la *Scuola di Musica della Banda Civica* sono considerati soci sostenitori. Se minorenni sono rappresentati da uno dei genitori o facente veci che diventa socio sostenitore a tutti gli effetti, fino alla maggiore età del minore.

2. Il numero di soci è illimitato.

3. Con l'adesione all'Associazione, il socio assume preciso impegno di osservare lo statuto, il regolamento interno ed ogni altra delibera assunta dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

4. La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza od esclusione.

5. La domanda di recesso va rivolta al Consiglio Direttivo.

6. L'esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:

- a) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno, oppure le deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) danneggi materialmente o moralmente in qualunque modo l'Associazione.

7. La quota associativa non è trasmissibile per atto fra vivi e non è prevista la rivalutabilità della stessa. Gli associati morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'associazione.

8. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

9. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma in casi eccezionali, il Consiglio Direttivo può valutare di riconoscere e rimborsare spese documentate, per prestazioni effettuate dai soci ordinari durante i servizi dell'esercizio sociale. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto.

10. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 20 giorni dall'iscrizione nel libro soci. I soci ordinari, fondatori ed onorari non sono obbligati a pagare la quota associativa.

11. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

12. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

13. In caso di contemporaneità di due cariche sociali prevale quella di socio ordinario.

Ogni impegno di carattere musicale proposto da membri interni, da enti o da privati, deve essere vagliato all'interno del Consiglio direttivo affinché, sentendo le disponibilità di ciascuno, si verifichi la possibilità di inserimento nel calendario delle programmazioni.

Ogni socio musicista è tenuto a partecipare assiduamente alle prove, ai servizi ed ai concerti, essendo cosciente del fatto che da lui dipende sempre l'esito delle prestazioni dell'intero organico.

Art. 4 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, sono inoltre rinnovabili senza limite.

Possono essere conferite cariche "ad honorem".

Art. 5 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro la data di svolgimento della stessa ed è organo sovrano dell'associazione.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio annuale, del rendiconto economico e della relazione morale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che avviene il trentuno dicembre di ogni anno; l'Assemblea dei Soci può essere convocata anche su richiesta scritta motivata e firmata da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
3. La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da inviare ai soci, a mezzo posta ordinaria o elettronica, almeno quindici giorni prima della riunione.
4. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio: i componenti del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe e ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe; le deliberazioni prese in Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti.
5. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita se tra i soci presenti e rappresentati ci sono più della metà dei soci aventi diritto di voto; se ciò non si verifica, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto; per la modifica dello statuto è necessario che in Assemblea siano presenti e rappresentati almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto; per la delibera di scioglimento dell'Associazione è necessario che in Assemblea siano presenti e rappresentati almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
6. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari maggiorenni.
7. Hanno diritto di nomina alle cariche sociali tutti i soci ordinari maggiorenni;
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che provvede alla nomina del segretario dell'Assemblea.
9. Spetta all'Assemblea dei Soci:
 - a) approvare il Bilancio annuale ed il rendiconto economico;
 - b) approvare la relazione morale del Presidente;
 - c) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
 - e) modificare lo statuto;
 - f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
10. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati sulla base dell'articolo 2532 del Codice Civile.
11. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente; le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto; nei casi di votazione segreta il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori.
12. Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono candidarsi.

13. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da un minimo di sette membri con possibilità di ampliamento fino ad un massimo di nove membri su deliberazione dell'Assemblea, in ogni caso in numero dispari, scelti tra gli associati, di cui un minimo di cinque debbono essere musicisti. Il numero dei candidati, se sette o nove, sarà deciso dall'Assemblea prima della votazione. Il Sindaco del Comune di Grado o suo delegato ed il Dirigente del Servizio Cultura o funzionario delegato sono membri di diritto del Consiglio direttivo.

2. Effettuate le votazioni, vengono eletti consiglieri i soci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il socio più anziano.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni o di cessazione della carica di un consigliere, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo candidato alla carica di consigliere risultato non eletto. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. I consiglieri eletti in rappresentanza del figlio minorenni, qualora questi divenga maggiorenne, rimangono comunque in carica fino al termine del mandato.

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, mediante votazioni segrete, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, che rimangono in carica per la durata dello stesso.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

7. Il Consiglio può deliberare quando sono presenti più della metà dei consiglieri e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. I Consiglieri non presenti possono delegare un altro Consigliere a rappresentarli nelle votazioni. Ogni Consigliere può avere al massimo una delega.

8. Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Maestro Direttore, senza diritto di voto.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

- a) promuovere l'attività della Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci;
- c) nominare il Maestro Direttore, il suo Vice e gli insegnanti della Scuola di Musica;
- d) deliberare programmi musicali sentito il parere del Maestro Direttore;
- e) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- f) approvare il Bilancio annuale ed il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) proporre modifiche statutarie.

10. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese, autorizzate e sostenute nell'espletamento della loro carica.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre persone maggiorenni, anche non socie, che prestano il loro servizio gratuitamente e che vengono elette dall'Assemblea dei Soci.

2. Vengono elette revisori le persone candidate che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletta la persona più anziana.

3. Il Collegio dei Revisori di Conti resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esaminando il rendiconto economico predisposto dal Consiglio Direttivo, verificando periodicamente la consistenza di cassa.

5. In caso di dimissioni o di cessazione della carica di un revisore, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di revisore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci; i revisori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Collegio dei Revisori.

Art. 9 - Scuola di Musica

1. E' costituita in seno all'Associazione una Scuola di Musica, di cui responsabile è il Maestro Direttore.

2. La Scuola di Musica è soggetta all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente, obbedisce allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione.

3. Gli allievi della Scuola di Musica della Banda Civica sono considerati soci sostenitori. Se minorenni sono rappresentati da uno dei genitori o facente veci che diventa socio sostenitore a tutti gli effetti, fino alla maggiore età del minore.

4. Gli allievi diventano componenti della Banda, e soci ordinari dell'Associazione, previa valutazione del Maestro Direttore, degli insegnanti dei corsi e del Consiglio Direttivo.

5. L'iscrizione ai corsi della Scuola è aperta a tutti, su semplice domanda scritta, con il versamento di una quota minima di iscrizione annuale che viene fissata di anno in anno dall'Associazione ai sensi dell'art.5

6. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di fissare l'età minima ed eventuali altri criteri che si ritenessero necessari per il conseguimento delle finalità della Scuola.

Art. 10 – Disposizioni varie

L'Associazione può federarsi, con deliberazione del Consiglio direttivo, con organizzazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e sottoscrivere programmi di gemellaggio con associazioni estere che perseguano analoghi fini istituzionali.

L'associazione manterrà in ogni caso la propria autonomia organizzativa e amministrativa.

E' inoltre tassativamente esclusa la partecipazione della banda a manifestazioni di partito dal giorno di proclamazione della data di qualsiasi tipo di consultazione elettorale, fino a termine avvenuto della consultazione stessa.

Art. 11 - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate all'associazione dal Consiglio direttivo o da due terzi degli associati.

La proposta di scioglimento dell'associazione può essere avanzata all'assemblea dal Consiglio direttivo o da due terzi degli associati.

Per discutere e deliberare su tali proposte, deve essere convocata l'assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi dei presenti; lo scioglimento deve essere approvato con la presenza di almeno due terzi degli associati con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. L'assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori che assumono i poteri del consiglio direttivo e del presidente. L'assemblea determina le regole e i compensi per i liquidatori; delibera inoltre in merito alla destinazione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo risultante dalla liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà consegnato al Comune, che dovrà conservarlo per un'eventuale ricostituzione della banda stessa.

Al momento della consegna, il Presidente farà redigere un apposito inventario attestante la descrizione dei beni, il loro stato d'uso ed il presumibile valore degli stessi. Della consegna fatta, il Presidente si farà rilasciare apposita ricevuta in duplice esemplare di cui: una sarà unita agli atti documentali della banda, la seconda sarà lasciata, per custodia, nella sede comunale di Grado.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.

Art.14 – Norma transitoria

I fondatori dell'*Associazione Banda civica Città di Grado* partecipanti alla riunione costitutiva e d'approvazione dello Statuto possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante alla elezione del Consiglio direttivo.